



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova
Istituto di Alta Formazione Musicale

Decreto Direttoriale n. 2160 del 5 febbraio 2011

IL DIRETTORE

- Vista la legge del 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali a norma della legge 21/12/1999 n. 508 ed in particolare l'art. 3 lett. a) e l'art. 8 lett.d);
- Visto il D.P.R. dell'8 luglio 2005 n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ed in particolare l'art. 10, relativo alla disciplina dei Regolamenti didattici concernenti l'ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni;
- Visto il D.M. n. 271 del 15 novembre 2010 di riordino dei Corsi di primo livello dei Nuovi Ordinamenti del Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova, le cui tabelle costituiscono parte integrante del Regolamento Didattico;
- Vista la delibera n. 52/2010 del Consiglio Accademico, di approvazione del testo definitivo del Regolamento didattico del Conservatorio di Musica "Niccolò Paganini" di Genova, trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Visto il D.D.G. n. 275 del 17 dicembre 2010 di approvazione del Regolamento didattico del Conservatorio di Musica "Niccolò Paganini" di Genova;

DECRETA

è emanato il Regolamento didattico del Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Genova, 5 febbraio 2011

IL DIRETTORE
Prof.ssa Patrizia Conti



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova
Istituto di Alta Formazione Musicale

REGOLAMENTO DIDATTICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Generalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e dello Statuto di autonomia del Conservatorio Statale di Musica "Niccolò Paganini" di Genova (di seguito denominato Conservatorio di Genova), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
- b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto-apprendimento;
- c) campo disciplinare: disciplina afferente ad uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
- d) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno studente designato dalla consulta degli studenti;
- e) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
- f) credito formativo accademico (CFA): la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- g) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- h) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare; i) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- l) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- m) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio;
- n) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- o) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- p) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

- q) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- r) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

Art. 3

Strutture didattiche

1. Il Conservatorio si articola in strutture didattiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), i) e p), e attiva mediante apposito regolamento gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.
2. In prima applicazione, il Conservatorio attiva i dipartimenti e le scuole secondo le indicazioni della tabella B allegata al DPR 212/2005 nel rispetto dei regolamenti governativi. Successivamente, con decreto del direttore su delibera del consiglio accademico, potranno essere costituiti ulteriori dipartimenti anche relativi ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

Art. 4

Titoli di studio e offerta formativa

1. Il Conservatorio di Genova può rilasciare, ai sensi del DPR 212/2005, i seguenti titoli di studio:
 - a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine dei corsi sperimentali di diploma accademico di secondo livello;
 - c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
 - d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
 - e) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale, di durata non inferiore ad anni tre.
2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale.
4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative come previsto al successivo Capo III.
6. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della L. 508 come modificata dalla legge n. 268 del 22/11/2002, i corsi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono attivati esclusivamente in via sperimentale, sentito il CNAM, con decreto del Ministro.

Art. 5

Attivazione dei corsi

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio di Genova sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 6

Pubblicità degli atti

1. Il Conservatorio di Genova promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente, il Conservatorio di Genova pubblica il manifesto degli studi. Esso riporta:
 - a) il calendario accademico;
 - b) gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio;
 - c) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - d) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso di studio;
 - e) le modalità e il calendario delle prove di ammissione;
 - f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e all'iscrizione ai corsi di studio;

- g) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - h) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l'inizio dell'anno accademico il Conservatorio di Genova predisponde la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il manifesto annuale degli studi, i programmi delle discipline attivate ed ogni altra informazione utile relativa alle scelte, alle opportunità e agli adempimenti degli studenti.

Art. 7

Calendario accademico

1. Fermo restando che l'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre, il calendario accademico è emanato dal direttore, previa delibera del consiglio accademico.
2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a specifiche esigenze possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
3. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

CAPO II ORDINAMENTI DIDATTICI

Art. 8

Ordinamenti didattici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal consiglio accademico e adottati con decreto del direttore successivamente all'approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi istituiti presso il Conservatorio di Genova determinano:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative;
 - c) gli insegnamenti curricolari;
 - d) i crediti assegnati a ciascuna delle attività formative curricolari.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi.

Art. 9

Regolamenti dei corsi di studio

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e della normativa vigente, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal consiglio accademico ed emanati dal direttore.
2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
 - a) l'elenco degli insegnamenti con l'eventuale articolazione in moduli delle attività formative;
 - b) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - f) le attività compensative l'obbligo della frequenza in caso di deroga;
 - g) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

Art. 10

Requisiti d'accesso. Esame di ammissione

1. Possono presentare domanda di accesso al corso di diploma accademico di primo livello i candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, senza limiti di età e di nazionalità. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo

studente potrà essere ammesso anche in assenza di diploma di scuola secondaria superiore, il quale dovrà in ogni caso essere conseguito prima della prova finale del corso di diploma accademico di primo livello.

2. Possono presentare domanda di accesso al corso di diploma accademico di secondo livello i candidati in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli devono essere coerenti con il corso prescelto.

3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo o di secondo livello o di laurea oppure di diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

4. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

5. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure di diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

6. L'ammissione ai corsi attivati dal Conservatorio di Genova è subordinata ai posti resi disponibili annualmente ed al superamento di un esame finalizzato all'accertamento delle competenze musicali e culturali del candidato coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi di studio attivati presso il Conservatorio di Genova sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.

8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal consiglio accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

9. Le commissioni preposte alle prove d'ammissione sono nominate dal direttore e sono composte da almeno tre docenti. Delle commissioni può far parte il direttore.

10. Per sostenere l'esame di ammissione occorre presentare la domanda entro i termini comunicati annualmente dal Conservatorio di Genova e versare i relativi contributi previsti, non rimborsabili.

11. La valutazione degli esami di ammissione è espressa con le seguenti indicazioni: idoneo, idoneo con debiti formativi, non idoneo. Ai candidati idonei viene attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della formazione di una graduatoria di merito per l'accesso ai posti disponibili.

Art. 11

Esami di profitto

1. Le sessioni d'esame sono di norma tre per ogni anno accademico: estiva, autunnale, invernale. Per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.

2. Gli esami possono essere sostenuti, a conclusione dei relativi insegnamenti e nel rispetto delle propedeuticità previste, esclusivamente dallo studente che abbia assolto l'obbligo di frequenza.

3. Gli esami danno luogo a votazione e sono sempre soggetti a verbalizzazione. 4. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di 18/30. Solo nel caso in cui il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti potrà essere attribuita, all'unanimità dei componenti la commissione, la lode accademica.

5. Il valore della lode accademica, ai fini del calcolo del coefficiente del singolo esame, è pari a 0,20/30.

6. Nel caso in cui lo studente accetti la votazione, essa sarà riportata, a cura della commissione, sul libretto dello studente.

7. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato e registrato sul libretto dello studente.

Art. 12

Commissioni per gli esami di profitto

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che assicura il carattere pubblico dell'esame nei limiti della normativa vigente (ad esclusione, ad esempio, degli esami che prevedono una chiusura).

2. Le commissioni d'esame sono nominate dal direttore e composte di almeno tre docenti.

3. Il docente responsabile dell'attività formativa relativa all'esame fa parte di diritto della commissione; gli altri membri sono scelti tra i docenti della stessa disciplina o di discipline affini. All'interno di ogni commissione sono individuati, prima dell'inizio degli esami, un presidente ed un segretario.
4. Il direttore ha facoltà di far parte della commissione.

Art. 13

Prova finale

1. I titoli di studio sono conferiti previo svolgimento della Prova finale.
2. Lo studente è ammesso a sostenere la Prova finale dopo avere maturato tutti i CFA previsti dal curriculum.
3. Il voto d'accesso alla prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti riportati nei singoli esami. La media ponderata di presentazione è calcolata, sulla base delle votazioni riportate in tutti gli esami di profitto, secondo il seguente calcolo:
 - a) calcolo del coefficiente del singolo esame (cse), ossia moltiplicazione del voto dell'esame per il numero di CFA corrispondenti alla disciplina;
 - b) calcolo del coefficiente totale degli esami (cte), ossia somma di tutti i coefficienti dei singoli esami (cse); c) calcolo della media ponderata in trentesimi, ossia divisione del coefficiente totale (cte) per la somma dei crediti conseguiti (ctc), esclusi i crediti conseguiti con idoneità;
 - d) calcolo della media ponderata rappresentata in centodecimi, ossia moltiplicazione della media ponderata in trentesimi per 110 e divisione del risultato ottenuto per 30.
 - e) arrotondamento della media ponderata in centodecimi, per difetto (es. 102,49 = 102) o per eccesso (es. 102,50 = 103).
4. Il voto finale, espresso in centodecimi, non può essere inferiore alla media ponderata di presentazione. La commissione può integrare tale voto con un punteggio non superiore a 11/110 suddivisi secondo il seguente criterio:
 - max 7 punti per la prova pratica;
 - max 2 punti per la prova teorica;
 - 1 punto in caso di superamento della prova finale entro la sessione invernale dell'ultimo anno in corso;
 - 1 ulteriore punto in caso di superamento della prova finale entro la sessione autunnale dell'ultimo anno in corso.
5. Nel caso il risultato finale sia pari o superiore a 110/110, la commissione può attribuire all'unanimità la lode accademica e, quale ulteriore riconoscimento, la "menzione d'onore".
6. Lo svolgimento della prova finale è pubblico, e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
7. Il Conservatorio di Genova rilascia, come supplemento ai titoli di studio, un certificato bilingue (italiano e inglese) conforme a quelli adottati dagli altri paesi europei, contenente le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.
8. I programmi delle prove finali dei corsi di studio sono definite nei singoli regolamenti di corso.

Art. 14

Commissione per la prova finale

1. La commissione per la prova finale dei corsi di studio è nominata dal direttore ed è costituita da almeno cinque docenti, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.
2. La commissione per la prova finale è presieduta dal direttore, o da un suo delegato, e deve prevedere la presenza del docente responsabile della preparazione della prova finale stessa, il relatore dell'elaborato scritto e almeno un altro docente della stessa disciplina o di disciplina affine.
3. Può far parte della commissione della prova finale anche un esperto esterno all'Istituzione.

Art. 15

Crediti formativi accademici (CFA)

1. Il piano dell'offerta formativa è organizzato secondo il sistema dei crediti formativi accademici, che si uniforma ai principi dell'ECTS (*European Credit Transfer System*) ossia «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti».
2. L'impegno di uno studente a tempo pieno nell'arco di un anno accademico è convenzionalmente fissato in 60 CFA.
3. Un CFA corrisponde a 25 ore d'impegno complessivo per lo studente, comprensivo di lezioni e studio personale. La frazione dell'impegno orario riservato allo studio personale in relazione alle diverse tipologie dell'offerta formativa - individuale, d'insieme o di gruppo, collettiva, laboratorio - è determinato nel rispetto dell'art. 1 del D.M. n° 154 del 12 novembre 2009.

4. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono di norma acquisiti dallo studente mediante il superamento dei relativi esami di profitto o, laddove previsto nei singoli regolamenti di corso, mediante il conseguimento dell' idoneità rilasciata dal docente della disciplina.
5. Lo studente che abbia già svolto attività formative previste dal curriculum degli studi può chiedere il riconoscimento di CFA su presentazione di specifica documentazione.
6. Eventuali lacune nella preparazione di base dello studente, rilevate nel corso dell' esame di ammissione, possono comportare l' assegnazione di debiti formativi che dovranno essere assolti secondo i termini previsti dai singoli regolamenti di corso.

Art. 16

Passaggi di corso e trasferimenti da altre istituzioni

1. Lo studente iscritto ad un corso di studio può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio di Genova, con il riconoscimento totale o parziale dei CFA eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal consiglio accademico.
3. Il passaggio ad altri corsi di studio è in ogni caso subordinato al superamento delle relative prove di ammissione.
4. Il consiglio accademico definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di trasferimento da e per altra istituzione di alta formazione musicale italiana.
5. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, gli uffici di segreteria operano il riconoscimento totale o parziale dei CFA acquisiti dallo studente sulla base di apposito regolamento.

Art. 17

Tutorato

1. Il Conservatorio di Genova istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all' informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del conservatorio e su quanto altro ritenuto di interesse per gli studenti.

Art. 18

Lingua comunitaria

1. Il Conservatorio organizza appositi corsi per l' apprendimento obbligatorio di almeno una lingua dell' Unione Europea.
2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio.

Art. 19

Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio di Genova contribuisce alla maturazione dei crediti formativi, secondo quanto previsto dai singoli regolamenti di corso.
2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricoli dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

Art. 20

Convenzioni

1. Il Conservatorio di Genova può stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 21

Mobilità internazionale

1. Il Conservatorio di Genova favorisce gli scambi, la cooperazione e la mobilità studentesca tra i sistemi d' istruzione e di formazione musicale di pari livello, nell' ambito dei programmi europei di mobilità internazionale (LLP) o di specifiche convenzioni.

Art. 22

Diritto allo studio

1. Agli studenti sono riconosciuti i benefici previsti nell'ambito del diritto allo studio universitario, ai sensi di apposita convenzione del Conservatorio di Genova con l'azienda regionale ligure ARSSU (Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari).

CAPO III ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 23

Corsi di formazione musicale pre-accademica

1. Il Conservatorio attiva in via transitoria corsi musicali pre-accademici, ai sensi dell'art. 2, comma 8, sub d della Legge 508/1999, articolati in differenti livelli che coprono la formazione nei diversi ambiti disciplinari e strutturati in modo da consentirne la frequenza agli studenti iscritti alla scuola secondaria di I e di II grado.
2. Al termine di ciascun livello, previo superamento degli esami previsti, il Conservatorio di Genova rilascia specifiche certificazioni di livello che riportano le competenze acquisite e la valutazione conseguita.
3. La struttura dei corsi musicali pre-accademici e i relativi programmi sono definiti in apposito regolamento, approvato dal consiglio accademico.

Art. 24

Attività formative propedeutiche

1. Il Conservatorio di Genova organizza attività musicali propedeutiche all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello disciplinate nel regolamento dei corsi di formazione musicale pre-accademica di cui all'art. precedente.
2. Al termine delle attività di cui al comma precedente, il Conservatorio di Genova rilascia specifiche attestazioni.

Art. 25

Corsi di formazione permanente e ricorrente

1. Il Conservatorio può promuovere, con delibera del consiglio accademico, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici o privati, corsi e laboratori per la formazione permanente e ricorrente, per adulti o per l'infanzia, al fine di concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica, di contribuire all'educazione e alla formazione musicale e di sviluppare abilità e competenze musicali.
2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente, il Conservatorio di Genova rilascia specifiche attestazioni di frequenza.

CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

Ordinamento previgente

1. Il Conservatorio di Genova assicura, ai sensi della normativa vigente, la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Art. 27

Opzione per i nuovi ordinamenti

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti ad un qualsiasi previgente ordinamento (compresi i corsi accademici di primo livello attivati in via sperimentale dall'anno accademico 2004/2005), purché in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai nuovi corsi di diploma accademico di primo livello.

2. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal consiglio accademico.

3. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio accademico e nel rispetto del decreto ministeriale previsto dal DPR 212/2005, art. 6 comma 8, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.

Art. 28

Fonti normative

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 29

Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento didattico possono essere proposte dal direttore, dal consiglio accademico, dalla consulta degli studenti o dalle strutture didattiche competenti;

2. Le modifiche, deliberate dal consiglio accademico, sono sottoposte all'approvazione del competente Ministero.

3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche al presente regolamento hanno valore dal successivo anno accademico.

4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione, con decreto del direttore.